ALLEGATO SUB_A "Determinazione conclusiva" ARPAE



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

CS/dv

*Trasmissione tramite PEC*Pratica 31540/2017

Forlì, 06/03/2019

Snam Rete Gas Spa – Distretto Centro Orientale

c.a. Marco Chini Via Marco Emilio Lepido n. 203/15- Bologna lavoriceor@pec.snamretegas.it

Comune di Forlì:

Sportello Unico Edilizia Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico – Unità Pianificazione Urbanistica suap@pec.comune.forli.fc.it

Comune di Forlimpopoli

Servizio Edilizia Privata, Territorio e Ambiente protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

Ministero dei beni e attività culturali e del turismo

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Via San Vitale, 17 - Ravenna mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

Telecom Italia

Via Stendhal, 31 - 40128 Bologna telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Ispettorato Territoriale Emilia Romagna Via N. Sauro, 20 - 40121 Bologna dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it

Aeronautica Militare - Reparto Territorio e Patrimonio - Ufficio Servitù Militari Piazza Novelli, 1 - 20129 Milano aeroregione1@postacert.difesa.it

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Unità Emissioni in Atmosfera, Reti, Energia - Area Autorizzazioni e Concessioni Est

Piazza Morgagni, 9 | 47121 Forlì | tel +39 0543 451727 | Fax +39 0543/447476 | PEC aoofc@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da: CARLA NIZZOLI il 06/03/2019 12.40.00 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82. ID: 503943 del 07/03/2019 8.38.44

Pagina 1 di 22



Comando Marittimo Nord Ufficio Demanio e Infrastrutture Viale Amendola, 1 – 19122 La Spezia marina.nord@postacert.difesa.it

Comando Militare Esercito Emilia Romagna

Uff. Personale, Logistico, e Servitù Militari Sez. logistica, poligoni e servitù militari Via Urbana, 8 - 40123 Bologna cdo rfc emilia rom@postacert.difesa.it

Azienda USL della Romagna – sede di Forlì

Dipartimento di Sanità Pubblica c.a. Dott. Roberto Bandini ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it

Hera S.p.A. Struttura Operativa di Forlì-Cesena

Via Spinelli, 60 – 47521 Cesena (FC) heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A.

inrete distribuzione@legalmail.it

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Piazza Orsi Mangelli, 10 – Forlì mail@pec.romagnacque.it

E-Distribuzione S.p.A.

Divisione Infrastrutture – Rete Italia Area Business Rete Elettrica c.a. Massimo Rizzo eneldistribuzione@pec.enel.it

Provincia di Forlì-Cesena

alla c.a. del Segretario Generale Dott.ssa Francesca Bagnato provfc@cert.provincia.fc.it

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna

c.a Fausto Pardolesi Via delle Torri, 6 – Forlì stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it



E.N.A.C. Direzione Operazioni Nord-Est protocollo@pec.enac.gov.it

E.N.A.V. S.p.A.

Direzione Servizi Navigazione Aerea
Funzione Progettazione Spazi Aerei
via Salaria 716 - Roma
funzione.psa@pec.enav.it

Arpae – Sez Provinciale di Forlì-Cesena Servizio Sistemi Ambientali c.a. Dott.ssa Cristina Mariotti aoofc@cert.arpa.emr.it

> Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena Unità Gestione Demanio Idrico c.a. Dott.ssa Anna Maria Casadei aoofc@cert.arpa.emr.it

e p.c. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena Viale Roma, 97 – 47122 Forlì com.forli@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio di un metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Meldola DN 100 (4") variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco" nei Comuni di Forlì e di Forlimpopoli proposto da SNAM RETE GAS SpA. Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria indetta con nota PGFC/2018/8314 del 24/05/18 (D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. art. 52 sexies)

Premesso:

- che in data 13/11/2017 Snam Rete Gas S.p.A., ha presentato ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (di seguito S.A.C.) di Forlì-Cesena domanda (assunta al PGFC/2017/16563), ai sensi dell'art. 52 sexies del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità necessarie alla realizzazione di un metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Meldola DN 100 (4") variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco" nei Comuni di Forlì e di Forlimpopoli;
- che Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato in data 12/12/2017 integrazioni volontarie (assunte al PGFC/2017/18441) a completamento della domanda;



- che SNAM RETE GAS SpA ha dichiarato che l'opera è necessaria per migliorare le condizioni di sicurezza del sistema di distribuzione del gas metano, mediante il rifacimento dell'attraversamento in sub alveo del fiume Ronco con la tecnica della trivellazione orizzontale in quanto l'attuale attraversamento del fiume Ronco è soggetto ad una marcata erosione spondale sinistra;
- che il progetto definitivo depositato prevede:
 - ✓ la realizzazione di una variante DN 150 (6") al metanodotto "Allacciamento comune di Meldola DN 100 (4")" per migliorare le condizioni di sicurezza del sistema del gas mediante il rifacimento dell'attraversamento in sub alveo del fiume Ronco con la tecnica della trivellazione orizzontale;
 - ✓ tale variante comporta la posa di un nuovo tratto di tubazioni in acciaio interrate con
 coperture minime di 0.90 m., del diametro nominale di 150 nn (6") e di lunghezza pari a
 circa 760 m., di cui 207 m. posati con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata e i
 restanti posati mediante scavo a cielo aperto. La pressione di progetto è pari a 64 bar;
 - ✓ la dismissione del vecchio tratto di tubazioni interrate per una lunghezza pari a 640 m.. Per 395+90 = 485 m è previsto il recupero mentre per 155 m., corrispondenti grosso modo all'attraversamento dell'alveo, è previsto che vengano intasati e lasciati in loco;
- che l'intervento non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Forlì e del Comune di Forlimpopoli, pertanto il provvedimento conclusivo costituirà variante agli strumenti urbanistici per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura, sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 52 quater del D.P.R. n.327 del 08/06/2001;
- che il provvedimento conclusivo, inoltre, sostituirà, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura, ad esclusione degli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, , sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 52 quater del D.P.R. n.327 del 08/06/2001;
- che, come previsto dall'art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e smi, per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha indetto con nota PGFC/2018/8314 del 24/05/18 la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:
 - x Arpae (Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena: accertamento della conformità urbanistica, variante agli strumenti urbanistici vigenti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, concessione aree demanio idrico e Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Servizio Sistemi Ambientali: parere in merito alla variante urbanistica);
 - X Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (parere idraulico in merito a concessione aree demanio idrico);
 - x AUSL della Romagna sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica (parere inerente la variante urbanistica);
 - x Comune di Forlì (parere inerente la conformità urbanistica, parere inerente la variante urbanistica, autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/04, titolo abilitativo edilizio o permesso di costruire L.R. 31/02 e relativi adempimenti in materia sismica L.R. 19/08);



- x Comune di Forlimpopoli (parere inerente la conformità urbanistica, parere inerente la variante urbanistica, autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/04, titolo abilitativo edilizio o permesso di costruire L.R. 31/02 e relativi adempimenti in materia sismica L.R. 19/08);
- x Provincia di Forlì-Cesena (parere di compatibilità con il P.T.C.P.);
- x Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (nulla osta archeologico e parere per autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/04);
- Aeronautica Militare Reparto Territorio e Patrimonio Ufficio Servitù Militari (nulla-osta in merito alle servitù militari);
- x Comando Militare Esercito Emilia Romagna Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari Sez. logistica, poligoni e servitù militari (nulla-osta in merito alle servitù militari);
- x Marina Militare Comando Marittimo Nord Ufficio Demanio e Infrastrutture (nulla-osta in merito alle servitù militari);
- Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni (nulla-osta ai sensi art. 95 D.Lgs.
 259/03 interferenza con cavi telecomunicazioni);
- x Telecom Italia S.p.A. (parere per nulla-osta ai sensi art. 95 D.Lgs. 259/03 e nulla-osta per eventuali interferenze con linee telefoniche);
- x Romagna Acque Società delle Fonti SpA (nulla-osta per attraversamento sotto servizi di competenza);
- x E-Distribuzione S.p.A. (nulla-osta per attraversamento sotto servizi di competenza);
- x Hera S.p.A. Struttura Operativa di Forlì-Cesena(nulla-osta per attraversamento sotto servizi di competenza);
- x Inrete Distribuzione S.p.A. (nulla-osta per attraversamento sotto servizi di competenza);
- x E.N.A.C. (autorizzazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea art. 709 comma 2 Codice della Navigazione);
- x E.N.A.V. SpA (parere tecnico autorizzazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea art.
 709 comma 2 Codice della Navigazione);
- che gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza vigenti rimangono esclusi dal procedimento unico in oggetto di cui all'art. 52-quater comma 3 e che pertanto i Vigili del Fuoco hanno ricevuto gli atti della Conferenza di servizi solo per motivi di opportuna conoscenza e di interazione fra i due procedimenti (D.P.R. 327/01 e D.P.R. 151/11), che comunque rimangono distinti;

Dato atto:

- che SNAM RETE GAS SpA ha depositato l'elaborato contenente l'indicazione delle aree da espropriare (asservimento e/o occupazione temporanea) ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inviato le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'intervento in adempimento alle procedure espropriative per l'asservimento e l'occupazione temporanea;
- che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inoltre predisposto l'avviso di deposito che è stato pubblicato in data 21/02/2018 nel B.U.R.E.R.T. e sul quotidiano "Il Resto del Carlino" edizione Forlì del 21/02/2018 diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;



- che l'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comuni di Forlì dal 01/03/18 al 30/04/18 e all'Albo pretorio del Comune di Forlimpopoli dal 22/02/18 al 23/04/18;
- ad oggi non sono pervenute osservazioni al riguardo né da parte dei proprietari delle aree né da parte di altri soggetti.

Dato atto inoltre:

- che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, fissato in 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi, è scaduto il giorno 08/06/2018;
- che con nota PGFC/2018/9541 del 13/06/2018, come integrata con PGFC/2018/9580 del 14/06/2018, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha richiesto a SNAM RETE GAS SpA le seguenti integrazioni:
 - a) integrazioni richieste da Romagna Acque Società delle Fonti SpA con nota Nr. 5596 del 29/05/2018;
 - b) integrazioni richieste dal Comune di Forlì con nota P.G. 52360/2018 del 13/05/2018;
 - c) integrazioni richieste da Arpae S.A.C. di seguito riportate:
 - i tubi e le apparecchiature dismesse devono essere rimosse dal terreno in quanto sono classificabili come rifiuti ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a) del Dlqs 152/06 e smi e come tale è necessario procedere alla sua rimozione al fine di evitare l'abbandono come previsto dall'art. 192 comma 1 del Dlgs 152/06. Dal momento che il progetto presentato da SNAM prevede l'intasamento e la permanenza nel terreno di un tratto di condotta relativo al precedente attraversamento del fiume Ronco, come si evince dal Disegno BO-5621/F "Planimetria dimissione", si chiede di procedere ad aggiornare il progetto (la relazione tecnica e i relativi disegni) prevedendo la rimozione la terreno di ogni parte della vecchia condotta dismessa.
 - d) integrazioni richieste dal Comune di Forlimpopoli in data 01/06/2018 assunte al PGFC/2018/9479 del 13/06/2018 di seguito riportate:
 - ripresentare la Tavola BO 5621 relativa al piano particellare con indicazione superficie da asservire, in quanto non leggibile;
 - presentare il disegno del tratto interessato dalla modifica con relativa fascia di servitù in formato .dwg, in modo da poterlo inserire nella cartografia dello strumento urbanistico comunale nel punto esatto;
 - fornire una specifica sulla fascia di rispetto da attribuire al tracciato del metanodotto in cartografia, in particolare se questa coincide con la fascia di servitù indicata nel progetto. Nella cartografia dello strumento urbanistico vigente è indicata per il metanodotto esistente una fascia di rispetto maggiore a quella che viene indicata come fascia di servitù ora nella documentazione descrittiva della variante in oggetto.
 - e) integrazioni richieste da Arpae S.A.C. Unità Gestione Demanio Idrico di seguito riportate:
 - in merito alla domanda di rifacimento dell'attraversamento esistente in subalveo del fiume Ronco con posa di un nuovo tratto di tubazione in area demaniale del fiume Ronco il richiedente deve presentare domanda di variante non sostanziale, (informazioni, modulistica e normativa di riferimento sono disponibili nel sito: www.arpae.it menu <Attività> / <Autorizzazioni e Concessioni>);



- che con nota PGFC/2018/11995 del 27/07/2018 Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti i componenti della Conferenza di Servizi la documentazione integrativa richiesta che SNAM RETE GAS SpA ha presentato con nota datata 10/07/2018 ricevuta da Arpae il giorno 16/07/2018 con PGFC/2018/11298;
- che con nota PGFC/2018/18394 del 25/10/2018 Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha richiesto a SNAM RETE GAS SpA la documentazione per la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata come richiesto dal Comune di Forlì con nota del 03/10/2018 P.G.N. 85365/2018 (assunta al PGFC/2018/15838) e dal Comune di Forlimpopoli con nota del 28/09/2018 P.G.N. 17082 (assunta la PGFC/2018/15548);
- che con nota PGFC/2018/18696 del 31/10/2018 Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti i componenti della Conferenza di Servizi la documentazione integrativa relativa all'autorizzazione paesaggistica che SNAM RETE GAS SpA ha presentato con nota datata 26/10/2018 ricevuta da Arpae il giorno 30/10/2018 con PGFC/2018/18543;

Dato atto inoltre:

- che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, fissato in 90 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi, è scaduto il giorno 22/08/2018;
- che risultano pervenute a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae i seguenti pareri/ nulla-osta necessari alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto in oggetto (reperibili al seguente collegamento Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1P23MI11C-PNWjZx R ueOCOOnzwdfIn4?usp=sharing):
 - Regione Emilia-Romagna Servizio Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romgna con nota protocollo PC/2018/27257 del 15/06/2018 (assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/9640) ha rilasciato il Nulla Osta idraulico n. 2044 del 12/06/2018 con il quale si determina:
 - "di rilasciare il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta, formulata da ARPAE di Forlì-Cesena, relativa al procedimento unico ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/01, riguardante la variante all'attuale occupazione di area demaniale con attraversamento di metanodotto denominato "Allacciamento comune di Meldola DN 100 (4")", con sostituzione del precedente percorso allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del sistema gas attraverso il rifacimento dell'attraversamento del fiume Ronco in subalveo con la tecnica della trivellazione orizzontale, della lunghezza di circa 760,00 m e del diametro DN 150 (6") e la conseguente dismissione del vecchio tratto di tubazione interrata per una lunghezza di circa 640 m, di cui per circa 485 m è previsto il recupero, mentre per circa 155 m, corrispondenti all'attraversamento dell'alveo, è previsto che venga intasato e lasciato in loco; l'intervento è sito in "loc.tà "vasche della Sfir", tra i comuni di Forlimpopoli e Forlì (FC), secondo quanto dichiarato e descritto negli elaborati tecnici allegati alla richiesta di procedimento unico da parte di ARPAE;

Il presente nulla-osta è condizionato alle seguenti prescrizioni:

di stabilire in 24 mesi la durata circa per la realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento finale a carico dell'amministrazione competente ARPAE; il nulla osta idraulico è condizionato alla predisposizione e trasmissione, da parte del tecnico incaricato dal Richiedente, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via delle Torri, n 6 – cap. 47121 – Forlì (FC), del progetto di



cantiere per l'esecuzione dei lavori dell'attraversamento in subalveo, comprensivo di cronoprogramma, mediante disegni in scala tecnica e contenente, ove del caso, le rampe temporanee per l'ingresso e l'uscita dei mezzi di movimentazione terra dall'alveo, nonché le date di inizio e di fine dei lavori. Il crono programma e il progetto di cantiere dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica, <u>stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it</u> , <u>stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it</u> , fax al numero 0543459724, mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio; al termine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato.

- la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di rilascio del procedimento unico;
- sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alle occupazioni dell'area demaniale fluviale compresa quindi la determinazione della superficie demaniale che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;
- durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
- i materiali litoidi, qualsiasi ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;
- gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. I materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. L'esecuzione di tali lavori dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE e dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Forlì-Cesena.

CONDIZIONI GENERALI

- Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati dalla realizzazione dell'attraversamento in subalveo;
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto comporterà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati



- dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione dei lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.
- Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa".
- 2. Romagna Acque Società delle Fonti: nota prot. 0008053 del 20/08/2018 (assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/13112 del 20/08/2018);
 - "... Nell'ambito della Conferenza di Servizi, indetta in modalità asincrona per la realizzazione della variante al metanodotto di allacciamento al Comune di Meldola e dall'analisi delle tavole integrative trasmesse da SNAM RG S.p.A., si rilascia il presente parere favorevole condizionato all'adozione delle seguenti prescrizioni tecniche, per il superamento delle interferenze tra il tracciato del metanodotto e l'Acquedotto della Romagna:
 - Come riportato nella planimetria di progetto TAV.BO-5621 è previsto un <u>attraversamento in sottopasso</u> del metanodotto rispetto all'Acquedotto della Romagna, posto a 71 m dal vertice V19: <u>diversamente da quanto indicato nella sezione di progetto e salvo modificazioni superficiali nel frattempo intervenute</u>, la profondità di interramento della tubazione in ghisa sferoidale DN600 mm con giunto rapido affiancato da un tributo in PE DN3x50mm contenente cavi in fibra ottica per telecomunicazioni rispetto al piano di campagna è pari a 1,70m. Per tale motivo, si chiede al soggetto proponente di eseguire preventivamente, a propria cura e spese, <u>un saggio esplorativo</u> per determinare l'effettiva quota di interramento della condotta idrica e per valutare la quota di posa del metanodotto in sottopasso tenendo presente che questa dovrà essere inferiore di almeno 50 cm rispetto al piano di scorrimento dell'acquedotto nonché del tritubo per telecomunicazioni posto in affiancamento. Nella zona d'interferenza si segnala inoltre la presenza di un pozzetto per fibre ottiche (n.8) posto a una profondità di circa 2,30m dal piano di campagna.
 - Le operazioni di recupero della tubazione del metanodotto in dismissione in corrispondenza del tratto in attraversamento all'acquedotto, saranno eseguite adottando la massima cautela, prudenza e perizia per non creare danneggiamenti alla tubazione idrica in esercizio. Si rammenta, che l'attività si scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 C.C.

Protocollo: 2019 / 4397 del 07/03/2019



con conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento dell'attività pericolosa.

Si fa presente che il rilascio della presente autorizzazione con prescrizioni, ha validità per i soli rapporti con il richiedente per cui l'esecuzione delle opere resta condizionata all'ottenimento di tutte le concessioni e autorizzazioni fornite dalle competenti autorità.

Prima dell'effettiva realizzazione delle opere sarà cura del richiedente fornire, con congruo anticipo, un preavviso ai tecnici di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (referente Ufficio Patrimonio telefono 0543/38453), che provvederanno ad effettuare gli opportuni sopralluoghi per verificarne la corrispondenza degli interventi con quanto evidenziato nel progetto. Resta inteso che le informazioni fornite dai tecnici della scrivente Società non sollevano in nessun modo la società richiedente dalla responsabilità derivante da eventuali danni arrecati agli impianti di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

Gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati <u>entro un anno dalla data di rilascio</u> del presente parere pena la decadenza dello stesso.

Prima dell'inizio dei lavori codesta società dovrà restituire copia del parere con prescrizioni opportunamente controfirmata in segno do accettazione delle prescrizioni impartite".

3. Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti e Servizio Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica con nota prot. prov.le n. 20569 del 08/08/18 (assunta al prot. di Arpae con PGFC/2018/12734 del 09/08/2018):

"... Conclusioni

In relazione al progetto di metanodotto "allacciamento Comune di Meldola DN 100 – variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco", presentato da SNAM Rete Gas S.p.A., dall'analisi delle tavole del P.T.C.P. rappresentate nell'allegato A parte integrante del presente parere, si rileva che l'intervento risulta coerente con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alle seguenti condizioni:

- qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento degli
 elementi costituenti le formazioni boschive igrofile, il progetto dovrà prevedere opportune
 opere di ripristino della vegetazione, al fine di garantire la tutela degli elementi che
 contribuiscono alla continuità della rete ecologica provinciale di cui agli artt. 54 e 55 delle
 Norme ; si ritene necessario pertanto che il progetto garantisca la coerenza con le finalità e
 gli obiettivi assegnati a tali aree delle norme del Piano Provinciale.
- Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24 del 21/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" si ritiene necessario, a seguito dell'attuazione delle opere, che venga trasmesso il tracciato realizzato con le relative fasce di rispetto, al fine di aggiornare la "Carta dei vincoli" (Tav. 5b del P.T.C.P.).
- 4. Comando Militare Esercito dell'Emilia Romagna con nota prot. M_D-E24466 REG2018 n. 0010574 del 09/07/2018 (assunto al prot di Arpae con PGFC/2018/10920 del 09/07/2018): si rilascia il Nulla Osta (166-18) senza l'imposizione di particolari vincoli, confermato prima con nota prot. M_D-E24466 REG2018 n. 0013774 del 14/09/2018 (assunto al prot di Arpae con PGFC/2018/14776 del 14/09/2018) e successivamente con nota prot. M_D-E24466 REG2019 n. 0000801 del 21/01/2019 (assunto al prot di Arpae con PG/2019/10296 del 22/01/2019);
- 5. Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio nota prot. M_D.AMI001 0010574 del 22/06/2018 (assunta al prot di Arpae con PGFC/2018/9983 del 22/06/2018): "l'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento (Foglio n. 8314 datato 24/05/2018 di Snam Rete Gas S.p.A.) non interferisce



- né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F. A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.
- 6. Comando Marittimo Nord Ufficio Demanio Infrastrutture: nota prot. M D MARNORD 0017908 del 29/05/2018 (assunto al protocollo con PGFC/2018/8598) - Riferimenti foglio n. 0008314 del 24 maggio 2018 di Arpae, esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.
- 7. Gruppo Hera SpA InRete Distribuzione Energia SpA con nota prot. n. 0052246 del 31/05/2018 (assunta al protocollo PGFC/2018/9056 del 06/06/18) comunica "che le opere in progetto non interferiscono con le reti pubbliche gestite dalle scriventi pertanto, per quanto di nostra competenza, si rilascia nulla osta alla realizzazione dell'intervento".
- 8. Ministero dello Sviluppo Economico Divisione IX Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Settore III° - Reti e Servizi di Comunicazione Elettroniche con nota Prot. n° III/SAG/167/SNAM-RONCO del 11/06/2018 (assunto al PGFC/2018/9332 DEL 11/06/18): "si rilascia per quanto di competenza il relativo Nulla Osta alla costruzione, subordinandolo all'osservanza delle sequenti condizioni:
 - siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti ed avvicinamenti il metanodotto in oggetto secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Snam Rete Gas S.p.A. con nota protocollo DI-COR/PER n° 0521 del 04/06/2018.
 - Tutte le operazioni siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata."
- 9. E-Distribuzione S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia macro Area Nord DTR Emilia Romagna Unità Operativa di Forlì (assunta al PGFC/2018/21506 del 20/12/2018) comunica che "nella zona interessata dal progetto non transitano nostre linee e quindi il parere è favorevole";
- 10. Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. n. 162/18 (assunta al prot. di Arpae con PGFC/2018/20708 del 07/12/2018)

"Per quanto concerne gli aspetti di tutela paesaggistica Parte III D.Lqs. 42/2004 e s.m.i.:

- considerate le preliminari valutazioni delle Amministrazioni Comunali, dalle quali risulta che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica di cui all'art. 142 co. 1 let. c) e g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- preso atto delle istruttorie fornite in ambito paesaggistico dal Comune di Forlì e dal Comune di Forlimpopoli;
- premesso quanto sopra esplicitato, per quanto di competenza, lo Scrivente Ufficio esprime parere favorevole all'intervento proposto, da punto di vista paesaggistico. ...omissis...

"Per quanto riquarda gli aspetti di tutela archeologica:

- esaminate la documentazione progettuale e l'ubicazione dell'intervento;
- considerate le specifiche dei lavori, che prevedono opere di scavo con tecnica di trivellazione orizzontale controllata a profondità – 1,70/17,00 m (tracciato di 207 m) e trincea

Protocollo: 2019 / 4397 del 07/03/2019



tradizionale alla profondità di m. 2,00 dal p.d.c. (tracciato in trinceadi complessivi m 553) per la posa di infrastrutture interrate;

• considerato che le opere in oggetto ricadono in area di tutele della carta delle potenzialità archeologiche del Comune di Forlì (P.S.C. - Tutela delle potenzialità archeologiche del Territorio comunale: Zona B) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P. - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione);

si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'opera richiedendo al contempo che le opere di scavo a cielo aperto (compresi i sondaggi 1 e 2 in prossimità dei punti di entrata e di uscita della T.O.C., fino ai suoi sterili) aventi profondità maggiore di 50 cm vengano sottoposte al controllo archeologico in corso d'opera.

Per il tratto relativo al metanodotto in dismissione, si dovranno sottoporre a controllo le sezioni di scavo esposte. La suddetta sorveglianza sarà da condursi con le seguenti modalità:

- il controllo dovrà essere eseguito con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento;
- la comunicazione del nominativo della ditta incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori, dovrà essere inviata a questo Ufficio con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima), al fine di poter garantire le spettanti funzioni dell'intervento;
- in caso di rinvenimenti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (compreso eventuale scavo stratigrafico e scientifico);
- il nulla osta definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica."
- 11. Comune di Forlimpopoli con nota prot. n. 21977/2018 (assunta al PGFC/2018/21202 del 17/12/2018) trasmette l'autorizzazione paesaggistica n. 282/2018 del 17/11/2018 rilasciata con le seguenti condizioni:
 - "indicare negli elaborati i limiti degli areale tutelati (bosco e fascia dei 150 mt);
 - l'apposizione della cartellonistica di segnalazione dovrà essere effettuata senza interventi sul sistema boschivo e/o vegetazionale;
 - dal vecchio tracciato andranno rimosse le eventuali opere di superficie non più utili;
 - le parti interessate dalla rimozione del tubo esistente, tramite scavo, dovranno avvenire con ripristino delle condizioni di soprassuolo attuale, ovvero in coerenza con le indicazioni dell'ACCORDO TERRITORIALE tra la Provincia di Forlì/Cesena, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il servizio Tecnico di Bacino della Romagna ed i Comuni di Forlì e Forlimpopoli per la riqualificazione fluviale del Ronco Bidente nel tratto fra il ponte della via Emilia e la confluenza del Torrente Salso", approvata con Delibera C.C. n. 13 del 26/04/2012 e sottoscritto fra le parti in data 31/01/2013, e delle finalità specifiche dei due sub-ambiti interessati come individuati nella Tavola 3 dell'Accordo Territoriale di seguito indicati:
 - Ambito 8B Spinadello area di laminazione (Comune di Forlimpopoli);
 - Ambito 9 vasche ex SFIR:area di espansione delle piene (Comune di Forlimpopoli).

Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e a norma dell'art. 11, comma 11 del D.P.R.31/2017, si comunica che la presente autorizzazione:

1. costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli edilizi legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;



- 2. è efficace dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario alla realizzazione dell'intervento, per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi."
- 12. Comune di Forlì con nota PG 0113486 del 28/12/2018 (assunta al PG/2019/108 del 03/01/19) trasmette:

Parere di compatibilità urbanistica dell'Unità Pianificazione Urbanistica con le seguenti conclusioni: "... Tutto ciò premesso, si dichiara che l'impianto di nuova previsione è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti. Si dà atto, ai sensi dell'art. 52 – quater sexies del D.P.R. n. 327/2001, che il provvedimento emanato a conclusione del procedimento – fati salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti – sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto il rilascio della successiva autorizzazione provinciale alla costruzione dell'impianto – da comunicarsi alla scrivente unità – comporterà la modifica effettiva dei seguenti elaborati urbanistici, mediante l'apposizione di vincolo espropriativo relativo alla nuova previsione di metanodotto:

- PSC-POC-RUE tavola VA n. 36
- POC tav. P36
- RUE tav. P36
- Elenco Vincoli espropriativi
- Allegato vincoli espropriativi

Infine si dà atto che il Comune di Forlì ha partecipato al Procedimento unico come previsto dall'art. 52-quater e sexies del DPR 327/01 tramite conferenze tecniche interne, dalle quali sono emerse da parte dei servizio comunali interessati alcune condizioni di natura ambientale ed edilizia, riportate nei relativi pareri.

Si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Elaborati urbanistici PSC-POC-RUE tav. VA n. 36 (stato attuale con individuazione area interessata da esproprio); POC tav. P36 (stato attuale e modificato); RUE tav. P36 (stato attuale e modificato)
- Parere servizi comunali (Ufficio Gestione Edilizia).

Parere Tecnico di natura edilizia – Servizio Urbanistica e Edilizia Privata:

"... Valutato che la deviazione di gasdotto nel suo complesso, è da intendersi come intervento di nuova costruzione, quale opera di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e.2 del DPR 380/2001;

Ravvisato che l'impianto del metanodotto oggetto del parere necessita di variante urbanistica; si ritiene il progetto conforme alle disposizioni normative urbanistiche vigenti, condizionato al recepimento della variante urbanistica e nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio protocollo n. 16218 del 07 dicembre 2018"

Autorizzazione Paesaggistica n. 28 Registro Paesagg. 2018 con procedimento semplificato ai sensi del D.Lgs. 42 2004 e D.P.R. n. 31/2017 rilascia:



- "... l'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione delle opere in oggetto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.P.R. 13/02/2017 n. 31.
- L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
- I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo.
- <u>Il termine dell'efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per l'autorizzazione dell'intervento,</u> a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato."
- 13. Comune di Forlimpopoli con nota prot. n. 659/2019 (assunta al PG/2019/5400 del 14/01/2019) trasmette parere favorevole per i seguenti aspetti:
 - "...**Parere favorevole alla variante urbanistica** in oggetto richiesta da Snam Rete Gas S.p.A. relativamente all'intervento di rifacimento del tracciato di gasdotto denominato Allacciamento Comune di Meldola DN 100 Variante DN 150 per rifacimento attraversamento Fiume Ronco nel Comune di Forlimpopoli.

Parere favorevole al rilascio del titolo abilitativo subordinato alle seguenti prescrizioni, che integrano quelle già definite per l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con atto n. 282/2018:

- le operazioni di scavo interne al sub-ambito 9 vasche SFIR dell'Accordo Territoriale, in particolare quelle connesse alla rimozione della vecchia tubazione dovranno avvenire rispettando la conformazione morfologica e naturalistica del luogo, oltrechè la sicurezza degli argini;
- le profondità e le caratteristiche della tubazione dovranno essere compatibili con la funzione idraulica assegnata al sub abito 8B dell'Accordo Territoriale;
- dovrà essere ripristinato il percorso ciclabile pedonale interessato, garantito il rispetto e la sicurezza degli argini esistenti;
- è necessario che siano verificate le condizioni e le distanze di sicurezza previste dal fabbricato presente sulla P.lla n. 9 Fg. 20 (Via Bertaccini).

Di dare atto, ai sensi dell'art. 52 – quater e sexies del D.P.R. n. 327/2001, che il provvedimento emanato a conclusione del procedimento – fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti – sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto il rilascio della successiva autorizzazione provinciale alla costruzione dell'impianto – da comunicare allo scrivente Settore – comporterà la modifica effettiva dei seguenti elaborati urbanistici, mediante l'apposizione di vincolo espropriativo relativo alla nuova previsione di metanodotto:

- RUE tavola 2 Tavola 2 Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio:
- Tavola 2 POC Stralcio;
- Allegato vincoli espropriativi."
- 14. Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Igiene e Sanità Pubblica Forlì con nota prot. 2019/0023562/P del 29/01/2019 (assunto al prot. di Arpae con PG/2019/14706):



- "... per gli aspetti di stretta competenza, si esprime parere favorevole"
- 15. Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Servizio Sistemi Ambientali: nota PG/2019/17156 del 01/02/2019:
 - "In merito all'oggetto, esaminata la relativa documentazione, si esprime parere favorevole alla variante."
- 16. ENAC Direzione Operazioni Nord-Est con nota Prot. ENAC-TNE-16/01/2019-0005253-P assunta al protocollo di Arpae PG/2019/7353 ha comunicato che "la pratica in argomento è pervenuta con modalità diverse da quelle previste dalla nuova procedura, in vigore dal 16/02/2015 e pubblicata sul sito internet ENAC all'indirizzo ...
 - la nuova procedura permette al tecnico abilitato di verificare se il manufatto/impianto in argomento richiede di essere sottoposto all'iter valutativo e, nel caso necessiti di valutazione, indica come integrare quanto già trasmesso, estendendo i dati richiesti anche ad ENAV, registrandosi e accedendo alla sezione Servizi on line ...
 - Per quanto sopra si informa che la domanda in argomento, pervenuta con modalità diversa da quelle previste, verrà archiviata"
- 17. Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Unita Gestione Demanio Idrico Area Autorizzazioni e Concessioni Est con nota del 04/03/2019 in relazione alla concessione di occupazione di area demaniale:
 - "... si precisa che l'articolo 1 dell'allegato dell'Accordo tra Regione Emilia Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico del 01/02/2010 precisa: "Il presente provvedimento ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della L. 7.8.1990, n. 241, della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra la rete dei metanodotti di Snam Rete Gas ed il demanio idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna. Resta fermo l'impegno di Snam Rete Gas ad effettuare sugli impianti così legittimati previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per la regione Emilia-Romagna, le modificazioni e gli adempimenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità".

Sulla base di quanto sopra indicato si è valutato di non procedere con richieste di modifiche all'accordo già stipulato che prevede all'articolo 6, istanza di nuova concessione per nuove interferenze.

Con la presente si trasmette il Nulla Osta Idraulico, Determina Dirigenziale n. 2044 del 12/06/2018 inviato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Area Romagna con protocollo PGFC/2018/9640 del 15/06/2018."

Evidenziato che ENAC, con la comunicazione richiamata al punto precedente, solamente in data 16/01/2019 ha ravvisato la modalità non corretta di trasmissione della documentazione da parte di SNAM RETE GAS SpA;

Considerato che a seguito della comunicazione di ENAC del 16/01/2019 SNAM RETE GAS SpA ha poi provveduto in data 07/02/2019 ad avviare la procedura per la valutazione degli ostacoli alla navigazione aerea con le modalità indicate da ENAC e ha ottenuto la conferma di ricezione della richiesta con messaggio "IST. VALUTAZIONE OSTACOLI - ENAC - SNAM 7200134187 All. C. Meldola" del 07-02-2019#68937245#;



Ritenuto opportuno, al fine di addivenire prima possibile al termine del procedimento, concludere la Conferenza di servizi in maniera positiva facendo comunque salva la necessità di acquisire, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, la comunicazione di non sussistenza dell'interesse aeronautico o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 709 comma 2 del Codice della Navigazione aerea da parte di ENAC, interessato da SNAM RETE GAS SpA con l'istanza del 07/02/2019 sopra richiamata;

Evidenziato che con la nota PGFC 8314/2018 del 24/05/2018 Arpae S.A.C. aveva richiesto a SNAM RETE GAS SpA di aggiornare il progetto prevedendo la completa rimozione dal terreno di ogni parte della vecchia condotta dismessa, visto che i tubi e le apparecchiature dismesse devono essere rimosse dal terreno in quanto sono classificabili come rifiuti ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a) del Dlgs 152/06 e smi e come tale è necessario procedere alla sua rimozione al fine di evitare l'abbandono come previsto dall'art. 192 comma 1 del Dlgs 152/06;

Tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota protocollo PC/2018/28706 del 25/06/2018, assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/10129 del 26/06/2018, ha comunicato quanto segue relativamente alla richiesta di procedere alla completa rimozione di ogni parte della vecchia condotta dismessa:

"In riferimento alla richiesta prot. n. PGFC 8314/2018 del 24/05/2018 di codesta Struttura, acquisita al protocollo di questo Servizio con n. PC/2018/23363 del 25/05/2018 di cui all'oggetto, vista la richiesta di integrazioni trasmessa con nota PGFC/2018/9541 del 13/06/2018 in cui viene richiesta la rimozione del vecchio tubo esistente, il Servizio scrivente comunica che dal punto di vista idraulico le operazioni di rimozione del tubo comporterebbero scavi a cielo aperto di notevoli dimensioni da cui deriverebbe un indebolimento delle arginature, delle scarpate d'alveo e la rimozione di tutta la vegetazione di ripa in una fascia di decine di metri per l'intera larghezza dell'alveo, in quel tratto ampio circa 90 metri. Si ritiene che il tubo esistente opportunamente lavato e iniettato con malte, venga lasciato in sub alveo, considerate le profondità che non vanno ad interferire con la morfologia dinamica dell'alveo fluviale, come già comunicato nel documento contenente il nulla osta, determina n. 2044 del 12/06/2018 trasmessa con nota n. PC/2018/27257 del 15/06/2018";

Preso atto che per i motivi di sicurezza idraulica espressi dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nella nota sopra riportata risulta necessario prevedere la permanenza in sub alveo del tubo esistente da dismettere, dopo che lo stesso sia stato opportunamente lavato ed iniettato con malte, per il tratto di lunghezza pari a circa 155 metri indicato nel Disegno BO-5621/F "*Planimetria dimissione*" del progetto presentato da SNAM RETE GAS SpA;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni sopra riportati dalle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per procedere al rilascio della autorizzazione/provvedimento conclusivo, che comporta variante urbanistica, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dal momento che l'opera e le relative fasce di servitù non risultano attualmente previste negli strumenti urbanistici, e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti

Protocollo: 2019 / 4397 del 07/03/2019



sopraccitati, fatte salve le positive valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica da parte del Comune di Forlì e del Comune di Forlimpopoli che si dovranno esprimere con deliberazione del Consiglio Comunale (ai sensi delle competenze individuate dall'art 42 del D.Lgs. 267/00) e <u>l'acquisizione della comunicazione di non sussistenza dell'interesse aeronautico o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 709 comma 2 del Codice della Navigazione aerea da parte di ENAC;</u>

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano - nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia - alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 112/2018 con cui è stata disposta la proroga - per le ragioni in essa esplicitate e a cui si fa rinvio - fino al 30/06/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Dr. Silvestroni Cristian e dal Responsabile della P.O. Rifiuti-Aria Dott. Elmo Ricci, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

Per le motivazioni sopra richiamate, si adotta la seguente DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, <u>fatte salve le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica da parte del Comune di Forlì e del Comune di Forlimpopoli che si dovranno esprimere con deliberazione del Consiglio Comunale (ai sensi delle competenze individuate dall'art 42 del D.Lgs. 267/00) e <u>l'acquisizione della comunicazione di non sussistenza dell'interesse aeronautico o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 709 comma 2</u> del Codice della Navigazione aerea <u>da parte di ENAC</u>.</u>

Si da' atto che la presente determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi tiene conto delle <u>seguenti condizioni e prescrizioni</u> espresse dalle Amministrazioni e Gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, precisando che nell'ambito della predisposizione del provvedimento conclusivo si procederà <u>ad uniformare i termini di riferimento temporale delle varie prescrizioni sulla base dei termini di carattere generale indicati al successivo punto 1)</u>, come di seguito riportato:



1) prescrizioni di carattere generale:

- a) I lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi entro tre anni dalla data di efficacia del provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi dell'art. 52 quater del DPR n. 327/2001 e smi;
- 2) prescrizioni per il superamento delle interferenze tra il tracciato del metanodotto e l'Acquedotto della Romagna (Romagna Acque Società delle Fonti nota prot. 0008053 del 20/08/2018 assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/13112 del 20/08/2018):
 - a) Come riportato nella planimetria di progetto TAV.BO-5621 è previsto un attraversamento in sottopasso del metanodotto rispetto all'Acquedotto della Romagna, posto a 71 m dal vertice V19: diversamente da quanto indicato nella sezione di progetto e salvo modificazioni superficiali nel frattempo intervenute, la profondità di interramento della tubazione in ghisa sferoidale DN600 mm con giunto rapido affiancato da un tributo in PE DN3x50mm contenente cavi in fibra ottica per telecomunicazioni rispetto al piano di campagna è pari a 1,70m. Per tale motivo, si chiede al soggetto proponente di eseguire preventivamente, a propria cura e spese, un saggio esplorativo per determinare l'effettiva quota di interramento della condotta idrica e per valutare la quota di posa del metanodotto in sottopasso tenendo presente che questa dovrà essere inferiore di almeno 50 cm rispetto al piano di scorrimento dell'acquedotto nonché del tritubo per telecomunicazioni posto on affiancamento. Nella zona d'interferenza si segnala inoltre la presenza di un pozzetto per fibre ottiche (n.8) posto a una profondità di circa 2,30m dal piano di campagna.
 - b) Le operazioni di recupero della tubazione del metanodotto in dismissione in corrispondenza del tratto in attraversamento all'acquedotto, saranno eseguite adottando la massima cautela, prudenza e perizia per non creare danneggiamenti alla tubazione idrica in esercizio. Si rammenta, che l'attività si scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 C.C. con conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento dell'attività pericolosa. Si fa presente che il rilascio della presente autorizzazione con prescrizioni, ha validità per i soli rapporti con il richiedente per cui l'esecuzione delle opere resta condizionata all'ottenimento di tutte le concessioni e autorizzazioni fornite dalle competenti autorità.
 - c) Prima dell'effettiva realizzazione delle opere sarà cura del richiedente fornire, con congruo anticipo, un preavviso ai tecnici di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (referente Ufficio Patrimonio telefono 0543/38453), che provvederanno ad effettuare gli opportuni sopralluoghi per verificarne la corrispondenza degli interventi con quanto evidenziato nel progetto. Resta inteso che le informazioni fornite dai tecnici della scrivente Società non sollevano in nessun modo la società richiedente dalla responsabilità derivante da eventuali danni arrecati agli impianti di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
 - ... omissis...
 - d) Prima dell'inizio dei lavori codesta società dovrà restituire copia del parere con prescrizioni opportunamente controfirmata in segno do accettazione delle prescrizioni impartite".
- 3) condizioni per la coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Provincia di Forlì-Cesena Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti e Servizio Pianificazione Territoriale Ufficio Urbanistica con nota prot. prov.le n. 20569 del 08/08/18 assunta al prot. di Arpae con PGFC/2018/12734 del 09/08/2018):
 - a) Qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento degli elementi costituenti le formazioni boschive igrofile, il progetto dovrà prevedere opportune opere di ripristino della vegetazione, al fine di garantire la tutela degli elementi che contribuiscono alla continuità della rete ecologica provinciale di cui agli artt. 54 e 55 delle Norme; si ritene necessario



- pertanto che il progetto garantisca la coerenza con le finalità e gli obiettivi assegnati a tali aree delle norme del Piano Provinciale.
- b) Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24 del 21/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" si ritiene necessario, a seguito dell'attuazione delle opere, che venga trasmesso il tracciato realizzato con le relative fasce di rispetto, al fine di aggiornare la "Carta dei vincoli" (Tav. 5b del P.T.C.P.)."
- 4) prescrizioni inerenti il Nulla-osta ai sensi art. 95 D.Lgs. 259/03 in materia di interferenza con cavi telecomunicazioni (Ministero dello Sviluppo Economico Divisione IX Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Settore III° Reti e Servizi di Comunicazione Elettroniche con nota Prot. n° III/SAG/167/SNAM-RONCO del 11/06/2018 assunta al PGFC/2018/9332 DEL 11/06/18):
 - a) Siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti ed avvicinamenti il metanodotto in oggetto secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Snam Rete Gas S.p.A. con nota protocollo DI-COR/PER n° 0521 del 04/06/2018.
 - b) Tutte le operazioni siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata."
- 5) prescrizioni inerenti il Nulla-osta archeologico (Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. n. 162/18 assunta al prot. di Arpae con PGFC/2018/20708 del 07/12/2018):
 - a) Le opere di scavo a cielo aperto (compresi i sondaggi 1 e 2 in prossimità dei punti di entrata e di uscita della T.O.C., fino ai suoi sterili) aventi profondità maggiore di 50 cm dovranno essere sottoposte al controllo archeologico in corso d'opera. Per il tratto relativo al metanodotto in dismissione, si dovranno sottoporre a controllo le sezioni di scavo esposte.
 - b) La suddetta sorveglianza sarà da condursi con le seguenti modalità:
 - il controllo dovrà essere eseguito con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento;
 - la comunicazione del nominativo della ditta incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori, dovrà essere inviata a questo Ufficio con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima), al fine di poter garantire le spettanti funzioni dell'intervento;
 - in caso di rinvenimenti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (compreso eventuale scavo stratigrafico e scientifico);
 - il nulla osta definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica."
- 6) prescrizioni inerenti l'Autorizzazione paesaggistica n. 282/2018 del 17/11/2018 del Comune di Forlimpopoli (nota prot. n. 21977/2018 assunta al PGFC/2018/21202 del 17/12/2018):
 - a) Indicare negli elaborati i limiti degli areale tutelati (bosco e fascia dei 150 mt);
 - b) L'apposizione della cartellonistica di segnalazione dovrà essere effettuata senza interventi sul sistema boschivo e/o vegetazionale;
 - c) Dal vecchio tracciato andranno rimosse le eventuali opere di superficie non più utili;
 - d) Le parti interessate dalla rimozione del tubo esistente, tramite scavo, dovranno avvenire con ripristino delle condizioni di soprassuolo attuale, ovvero in coerenza con le indicazioni dell'ACCORDO



TERRITORIALE tra Provincia di Forlì/Cesena, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il servizio Tecnico di Bacino della Romagna ed i Comuni di Forlì e Forlimpopoli per la riqualificazione fluviale del Ronco – Bidente nel tratto fra il ponte della via Emilia e la confluenza del Torrente Salso", approvata con Delibera C.C. n. 13 del 26/04/2012 e sottoscritto fra le parti in data 31/01/2013, e delle finalità specifiche dei due sub-ambiti interessati come individuati nella Tavola 3 dell'Accordo Territoriale di seguito indicati:

- Ambito 8B Spinadello area di laminazione (Comune di Forlimpopoli);
- Ambito 9 vasche ex SFIR:area di espansione delle piene (Comune di Forlimpopoli).
- e) Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e a norma dell'art. 11, comma 11 del D.P.R. 31/2017, l'autorizzazione paesaggistica:
 - costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli edilizi legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
 - è efficace dal giorno in cui acquista efficacia il provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi dell'art. 52 quater del DPR n. 327/2001 e smi che sostituisce il titolo edilizio, per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione paesaggistica, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.
- 7) prescrizioni inerenti il Titolo abilitativo edilizio del Comune di Forlimpopoli (nota prot. n. 659/2019 assunta al PG/2019/5400 del 14/01/2019):
 - a) Le operazioni di scavo interne al sub-ambito 9 vasche SFIR dell'Accordo Territoriale, in particolare quelle connesse alla rimozione della vecchia tubazione dovranno avvenire rispettando la conformazione morfologica e naturalistica del luogo, oltrechè la sicurezza degli argini;
 - b) Le profondità e le caratteristiche della tubazione dovranno essere compatibili con la funzione idraulica assegnata al sub abito 8B dell'Accordo Territoriale;
 - c) Dovrà essere ripristinato il percorso ciclabile pedonale interessato, garantito il rispetto e la sicurezza degli argini esistenti;
 - d) E' necessario che siano verificate le condizioni e le distanze di sicurezza previste dal fabbricato presente sulla P.lla n. 9 Fq. 20 (Via Bertaccini).
- 8) prescrizioni inerenti l'Autorizzazione paesaggistica n. 28 Registro Paesagg. 2018 del Comune di Forlì (nota PG 0113486 del 28/12/2018 assunta al PG/2019/108 del 03/01/19) :
 - a) L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
 - b) I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo.
 - c) Il termine dell'efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi dell'art. 52 quater del DPR n. 327/2001 e smi che sostituisce il titolo edilizio.
- 9) prescrizioni e condizioni inerenti il Nulla-osta idraulico (Regione Emilia-Romagna Servizio Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna con nota protocollo PC/2018/27257 del 15/06/2018 assunta al protocollo di Arpae con PGFC/2018/9640):
 - a) ...omissis...Il nulla osta idraulico è condizionato alla predisposizione e trasmissione, da parte del tecnico incaricato dal Richiedente, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via delle Torri, n 6 cap. 47121 Forlì (FC), del progetto di cantiere



per l'esecuzione dei lavori dell'attraversamento in subalveo, comprensivo di cronoprogramma, mediante disegni in scala tecnica e contenente, ove del caso, le rampe temporanee per l'ingresso e l'uscita dei mezzi di movimentazione terra dall'alveo, nonché le date di inizio e di fine dei lavori. Il crono programma e il progetto di cantiere dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica, stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it , stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, fax al numero 0543459724, mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio; al termine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato.

- b) La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di rilascio del procedimento unico;
- c) Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alle occupazioni dell'area demaniale fluviale compresa quindi la determinazione della superficie demaniale che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;
- d) Durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
- e) I materiali litoidi, qualsiasi ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;
- f) Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. I materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. L'esecuzione di tali lavori dovrà essere preventivamente autorizzata da Arpae e dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Forlì-Cesena.

Condizioni generali

- g) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- h) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati dalla realizzazione dell'attraversamento in subalveo;
- i) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto comporterà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;



- j) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- k) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione dei lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (Arpae), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, in Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

Con la presente si richiede inoltre che le valutazioni espresse in merito alla proposta di variante urbanistica da parte del Comune di Forlì con nota PG 0113486 del 28/12/2018 e da parte del Comune di Forlimpopoli con nota prot. n. 659/2019 del 14/01/2019 siano ratificate, ai sensi delle competenze individuate dall'art 42 del D.Lgs. 267/00, dai rispettivi Consigli Comunali, prima che venga formulata da parte del Responsabile del procedimento la proposta di provvedimento conclusivo del procedimento. Tale proposta di provvedimento conclusivo terrà inoltre conto degli esiti del procedimento di valutazione degli ostacoli alla navigazione aerea che SNAM RETE GAS SpA ha provveduto ad attivare caricando in data 07/02/2019 l'istanza sulla piattaforma con le modalità indicate da ENAC solo in data 16/01/2019.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

*Dr. Carla Nizzoli

La presente BOZZA costituisce proposta di provvedimento. Forlì, 06/03/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dr. Cristian Silvestroni)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. "RIFIUTI-ARIA" (Dr. Elmo Ricci)

*Firmata digitalmente secondo le norme vigenti